



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di S. M. Vittorio Emanuele terzo
per grazia di Dio e per volontà della Majestà
Re d'Italia

La Commissione permanente d'istruzione
dell'Alta Corte di Giustizia, riunita in Ca-
mera di Consiglio, ha emanato la seguente
Sentenza

Visti gli atti relativi alla denuncia sporta
da Filippo Tempera e contenuta nel N. 11 in
data 1. luglio 1922, della Rivista quindicinale
"Don Chisciotte" da esso diretta, a carico
di Coccolitz Giuseppe, Nardi Comm. Achille, Fe-
noglio Sup. Comm. Pietro, Porzio ex Giovanni,
Ferrari Senatore Giacomo, Liquori Giovan-
ni e Naldi Comm. Dott. Filippo, ai quali, secon-
do i precisi termini dell'articolo suaccen-
nato della Rivista "Don Chisciotte", è stato ad-
debitato:

" di avere, qui in Roma, dal maggio 1920 al
" settembre 1921, associati (art. 248 cod. pen.) ed
" a fine chiaramente delittuosa, sottratto (o tenu-
" to mano alla sottrazione) proprietà della
" Banca Commerciale, di assoluta pertinenza
" degli azionisti e dei depositanti, con la veste
" di amministratori (art. 141 e 142 del cod. pen.)

ingenti somme, fra cui £ 200.000 pagate con
uno cheque del Banco di Napoli per nasconde-
re il reato e per devoluerle a scopo delittuoso,
quale è la corruzione di pubblici ufficiali
(Senatori e Deputati) (art. 173 cod. pen.) e
l'accaparramento della stampa per indivi-
garla contro le istituzioni dello Stato (art. 104 co-
dice penale), contrattando con il capo cronis-
ta del "Tempr" signor Liguori, come risulta
da scrittura privata 19 agosto 1920, già a co-
noscenza dell'autorità giudiziaria di Roma
per la causa civile pendente innanzi alla
autorità stessa, alla 1^a sezione del tribunale
civile di Roma tra Achille Nardi, Banca
Commerciale, Filippo Naldi e Giovanni Liguori,
e da ricevute rilasciate da quest'ul-
timo ai funzionari della detta Banca.

Ritenuto in fatto

che il Tempera nel 30 luglio 1922 dichiarare
al Procuratore del Re di Roma di avere esso
inviato all'ufficio della R^a Procura un esem-
plare del N. 11, in data primo di quel mese,
del giornale "Don Chisciotte" edito sotto la sua
direzione, allo scopo di richiamare l'attenzio-
ne della giustizia sui gravi fatti da lui denun-
ziati e riprodotti dall'articolo pubblicato nei
quotidiani "l'Epoca", il giornale d'Italia,
"il Paese" e "l'Avanti" fatti, ad avviso di esso
dichiarante, costituenti reato. Aggiungerà
il Tempera "essere sua intenzione di presen-
tare al più presto all'ufficio della R^a Procura
la denuncia formale con la indicazione del-
le prove e fondamenti delle accuse da lui
fatte in riproduzione di quelle già fatte
da altri giornali ed in specie dall'"Epoca",
che in seguito, e precisamente, nel 1^o set-
tembre 1922, lo stesso Tempera, richiamava

to dinanzi al Procuratore del Re, dichiarava di insistere nella denuncia, chiedendo la punizione dei colpevoli. E confermava alcuni Documentati, esposti, da lui presentati in data 18 del precedente mese di agosto e riprodurrenti le accuse sopra riferite;

Che, trasmessi al Senato del Regno dal Procuratore del Re gli atti e i Documenti come sopra preliminarmente raccolti, per il fatto di essere compreso nella denuncia presentata dal Tempere l'on. Senatore Giacomo Ferri, S. E. il Presidente del Senato con Decreto 26 novembre 1922 dichiarò il Senato costituito in Alta Corte di Giustizia per giudicare in ordine ai denunciati reati, e disponeva lo invio della denuncia e degli altri atti alla Commissione permanente d'istruzione, la quale ha proceduto, sulla richiesta del pubblico Ministero, alle relative indagini. Considerato che la denuncia sporta dal Tempere investe direttamente il com. Soc.plitz, l'Ing. Fenoglio ed il com. Adhille Nardi quali direttori ed amministratori della Banca Commerciale e il Liquori Giovanni ed il Dott. Filippo Naldi, ai quali fa carico di fatti specifici, costituenti, secondo l'avisso di esso denunciante, la figura dei reati previsti dagli invocati articoli del codice penale.

Che nella denuncia è bensì compreso il nome dell'on. Senatore Giacomo Ferri, ma non è specificata, ed anzi non è neppure accennata alcuna indicazione concreta circa l'essenza e le modalità di una qualsiasi partecipazione del predetto on. Senatore nelle azioni dal denunciante asserte delittuose. Che su questo punto speciale, riguardante

un qualunque concorso dell' on. Senatore
Ferri ai fatti che si dicono commessi da
gli autori principali, la denunzia tace com-
pletamente; e nessun accenno è contenuto
nelle susseguite dichiarazioni scritte e
verbali del Tempera e nei documenti da
esso presentati al Procuratore del Re;

Che la Commissione d'istruzione dalle
indagini direttamente compiute non ha
raccolto alcun indizio di rapporti inter-
ceduti fra l'on. Senatore Ferri e gli altri
denunziati dal Tempera. Non è stata as-
sunta alcuna dichiarazione del Liquori,
il quale, secondo l'affermazione dello
stesso denunciante, risiede in Monaco
di Baviera; ma in mancanza della di
lui deposizione sono più che sufficienti
quelle dei suoi patrocinatori, avvocati On.
Stouio e Libero Merlino, i quali hanno
assistito ed assistono il Liquori nel giu-
dizio civile da esso instituito contro la
Banca Commerciale e contro la Società
anonima editrice del giornale "Il Tempo",
in persona del Dott. Filippo Naldi. L'uno
e l'altro avvocato, all'uopo interpellati,
hanno giudizialmente affermato che dagli
atti della causa e financo da colloqui
avuti col loro cliente non fu mai accen-
nato al nome dell'on. Senatore Ferri,
escludendo nel modo più assoluto che que-
sti abbia comunque partecipato ad accordi
corsi tra il Liquori e il Dott. Naldi e co-
loro che agivano nell'interesse della Ban-
ca Commerciale.

Vuolsi in proposito rilevare che il de-
nunciante Tempera per stabilire la col-
pevolezza del Liquori e degli altri, invoca

ca come massimo elemento di prova una scrittura privata del 19 agosto 1920, prodotta dalle parti nel summenzionato giudizio civile svoltosi innanzi al Tribunale di Roma. Ma tanto nella memoria legale, comparso conclusionale ed aggiunta, prodotta dalla difesa del Liquori innanzi al tribunale civile, quanto nella sentenza del tribunale di Roma 12 dicembre 1922, pubblicata l'11 gennaio 1923, non pure di quel documento si occupano, l'on. Senatore Ferri non è neppure nominato.

Considerato che dalle esposte risultanze degli atti assunti provando la illazione ed nei riguardi dell'on. Senatore Giacomo Ferri doversi dichiarare non luogo a procedere perché egli ne commise, né in alcun modo concorse ai fatti denunciati, qualunque possa essere la fisionomia giuridica da attribuirsi ai medesimi agli esposti fatti penali.

Che per virtù di tale dichiarazione viene a cessare la speciale competenza deferita al Senato dell'art. 37 dello Statuto fondamentale del Regno, appartenendo alle attribuzioni del magistrato ordinario la competenza ad istruire e giudicare in ordine ai fatti esposti alle altre persone investite dalla denuncia del Tempera.

Visti gli art. 268 e 274 del codice di procedura penale, e gli art. 17 e 34 del regolamento giudiziario del Senato.

In parziale conformità alla richiesta del Pubblico Ministero.

Dichiaro, nei riguardi dell'on. Senatore Giacomo Ferri, non essere luogo a procedere per non avere esso commesso, né

concorso ai fatti esposti nella denuncia di
Filippo Benfante.

Ordina il rinvio degli atti al Procurato-
re del Re presso il tribunale civile e pena-
le di Roma, per quanto è di sua com-
petenza, nei riguardi degli altri denunciati.
Così deciso in Roma il 21 maggio 1923

„ M. M. M. M.

„ Di Vito D'Amico

„ C. M. M. M.

„ Carlo Sandrelli

„ L. M. M. M.

„ L. M. M. M.

„ M. M. M. M.

Fontana Case